



CITTA' DI ASTI

Ordinanza n. 42 del 6 maggio 2020

OGGETTO: Revoca a far data dal 9 maggio 2020 dell'Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 N. 39 del 1° maggio 2020

IL SINDACO

Richiamata la propria Ordinanza n. 39 del 1/05/2020 a oggetto: "Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 – TERZA PROROGA CHIUSURA CIMITERI COMUNALI" con la quale disponeva, con riserva di assumere ulteriori provvedimenti modificativi o integrativi in ragione della evoluzione della situazione, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020:

- la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali urbano e frazionali tutti, stabilendo che sarà comunque garantita l'erogazione dei servizi funebri di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione e cremazione.
- l'erogazione dei suddetti servizi all'interno dei cimiteri comunali anche nella giornata di domenica, qualora l'evolversi della situazione epidemiologica, dato il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dovesse determinare l'incremento dei casi di decesso all'interno del territorio del comune di Asti

Visto il DPCM 26/04/2020 che, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da Covid-19 e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, ha prorogato fino al 17 maggio 2020 le misure restrittive assunte con:

- i DPCM 8, 9, 11, 22 marzo, 1 e 10 aprile 2020;
- le ORDINANZE Ministero della salute del 20 marzo 2020 e del 28 marzo 2020, adottata di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e trasporto.

Preso atto in particolare di quanto disposto all'art. 1, lett. i) del DPCM, che, a partire dal 4 maggio 2020, ha innovato le disposizioni previgenti in merito alle cerimonie funebri: *"sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro"*;

Preso inoltre atto della nota del Ministero dell'Interno del 30 aprile 2020 a oggetto: "Quesito in ordine alla celebrazione della cerimonia funebre a seguito dell'emanazione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" disciplinante le modalità di

svolgimento delle cerimonie funebri in conformità al citato DPCM;

Richiamata la Circolare del Ministero della Sanità del 02/05/2020 a oggetto “Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione (*Revisione post DPCM 26 APRILE 2020*)”, che sostituisce integralmente quella, avente medesimo oggetto, del 08/04/2020; in tale precedente documento, alla lettera G, punto 1. era disposto che *“I cimiteri vanno chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori.”*; nella nuova formulazione tale disposizione non è più riportata, ed il novellato punto 1. richiama integralmente il testo dell’art. 1, lett. i) del DPCM 26/04/2020 sopra riportato;

Preso inoltre atto di quanto riportato sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla pagina “Fase 2 - Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo” (cd. FAQ): *“... è consentito spostarsi nell’ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento. Come per i parchi, anche nei cimiteri deve sempre essere rispettato il divieto di assembramento e, ove non fosse possibile evitare tali assembramenti, il Sindaco può disporre la temporanea chiusura”*;

Ritenuto pertanto opportuno, in considerazione delle disposizioni sopra riportate, revocare le limitazioni maggiormente cautelative prorogate con la propria Ordinanza precedentemente citata, non sussistendone più l’esigenza;

Visto l’art. 32 legge 23 dicembre 1978 n. 883 e il R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 Testo Unico delle Leggi Sanitarie.

Tutto ciò premesso e considerato, per motivi di igiene e sanità pubblica,

ORDINA

con riserva di assumere ulteriori provvedimenti modificativi o integrativi della presente ordinanza in ragione della evoluzione della situazione

di revocare, a far tempo dal giorno 9 maggio 2020, la propria Ordinanza n. 39 del 1/05/2020 a oggetto: “Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 relativa all’adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 – TERZA PROROGA CHIUSURA CIMITERI COMUNALI” con la quale disponeva, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020:

- la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali urbano e frazionali tutti, stabilendo che sarà comunque garantita l’erogazione dei servizi funebri di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione e cremazione.
- l’erogazione dei suddetti servizi all’interno dei cimiteri comunali anche nella giornata di domenica, qualora l’evolversi della situazione epidemiologica, dato il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dovesse determinare l’incremento dei casi di decesso all’interno del territorio del comune di Asti

AVVERTE

- Devono sempre essere rispettati il divieto di assembramento e la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- Le operazioni di tumulazione, inumazione o cremazione dovranno avvenire alla presenza di massimo quindici congiunti del defunto e di un eventuale ministro di culto religioso muniti di

protezioni delle vie respiratorie, degli operatori delle imprese di onoranze funebri dotati di adeguati DPI e degli operatori cimiteriali anch'essi dotati di adeguati DPI, nel rispetto scrupoloso della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i presenti;

- Non è consentito l'accompagnamento del feretro né all'interno né all'esterno dei cimiteri;
- Non sono consentite altre cerimonie funebri e commemorative in nessuna forma e in nessuna area dei cimiteri, ad eccezione di quanto ammesso dall'art. 1, lett. i) del DPCM 26/04/2020, come disciplinato nella nota del Ministero dell'Interno del 30 aprile 2020;
- **L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per violazione all'art. 650 del C.P.**

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva e venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di ASTI e sul sito internet istituzionale fino a fine emergenza;

Che della presente Ordinanza sia data la massima diffusione attraverso gli organismi ed agenzie di informazione

Che la presente Ordinanza sia comunicata:

- Al Gestore dei servizi cimiteriali ASP spa
 - Al Comandante Corpo di Polizia Municipale
- perché vi diano esecuzione.

AVVERTE

Che, a norma dell' art. 3 c. 4 della L. 7 agosto 1990 n. 241, contro il provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla data di comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni a decorrere dal medesimo termine.

**IL SINDACO
MAURIZIO RASERO**